

RG n. 13543/19



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Sezione 1^a Civile

In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat

nella causa di cui al RG n. 13543/2019

avente ad oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c. per segnalazione a sofferenza

promossa da:

rappresentato e difeso dall'avv.to

ricorrente

contro

rappresentata e difesa dall'avv.to

convenuta

a scioglimento della riserva assunta il 25.06.2019

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- visto e richiamato integralmente il ricorso ex art. 700 c.p.c. con il quale ha evocato in giudizio al fine di ottenere la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e presso il CRIF effettuate in suo danno dalla resistente nel corso del 2012 in considerazione dello scoperto di conto corrente esistente al momento della sua estinzione ed a tal fine esponeva che la segnalazione doveva intendersi illegittima in quanto non preceduta dall'avviso previsto dalla normativa vigente e dal Codice deontologico (art. 4, comma 7) ed in quanto la sua situazione finanziaria non era classificabile come sofferenza, mentre sotto il profilo del *periculum* rilevava come la segnalazione a sofferenza costituiva per lui un pregiudizio nell'accesso al credito, anche in relazione alla ditta individuale di cui era titolare (NDR: in realtà il ricorrente è socio unico ed amministratore unico di una società di capitali);



- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui eccepiva l'inammissibilità del ricorso per la mancata indicazione delle conclusioni nella causa di merito; 2) esponeva di aver regolarmente avvisato il ricorrente dell'imminenza della segnalazione a sofferenza e che comunque la legittimità sostanziale della segnalazione ne impedirebbe la successiva cancellazione anche in difetto di preventiva comunicazione; 3) l'assenza di *periculum in mora*, posto che dalla segnalazione al ricorso erano passati ormai 7 anni e posta la mancanza di prova in ordine alla difficoltà di accesso al credito;

RITENUTO

- che, in via preliminare, circa l'eccezione di inammissibilità formulata da parte convenuta il Tribunale rileva che le domande da formulare nel giudizio di merito possono implicitamente essere ritenute coincidenti con quelle formulate nel giudizio cautelare posto che il *petitum* domandato (cancellazione delle segnalazioni presso varie centrali rischi) è oggetto di una richiesta cautelare il cui accoglimento è sostanzialmente idoneo ad anticipare interamente gli effetti della sentenza di merito (art. 669 octies c.p.c., sesto comma), sicché neppure la proposizione della causa di merito si pone quale condizione di permanenza della validità dell'eventuale pronuncia cautelare adottata;
- che, invece, quanto al *periculum* va detto in via generale che costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale quello secondo cui l'irreparabilità del pregiudizio, quale presupposto della tutela d'urgenza ex art. 700, c.p.c., è ravvisabile unicamente per i diritti a contenuto patrimoniale e funzione non patrimoniale oppure, in caso di diritti a contenuto e funzione patrimoniale (come nella presente fattispecie), la tutela d'urgenza è ritenuta ammissibile quando vi sia un eccessivo scarto tra danno subito e danno risarcito (e sempre che il credito non sia suscettibile di soddisfazione con altro strumento, quale, ad esempio, quello monitorio); ovvero in altri casi particolari, come quando il danno che si produce, pur astrattamente risarcibile, risulti di difficile accertamento e quantificazione (fra le numerosissime pronunce di merito, si vedano: Trib. Venezia 10.5.99; Trib. Roma 25.3.00; T. Bari 30.6.09; Trib. Palmi 6.5.13; Trib. Nola 11.2.14; Trib. Bari 21.3.14);
- ritenuto, quindi, che nella fattispecie in esame l'esistenza delle segnalazioni a sofferenza contestate possa determinare al ricorrente danni non facilmente quantificabili in punto accesso al credito ed ordinario svolgimento dell'attività imprenditoriale (anche quale amministratore e socio unico di una piccola società di capitali, la cui possibilità di accesso al credito "segue" in concreto quella del suo socio unico ed amministratore-): sul punto Tribunale Bari, 17/06/2008, Tribunale Napoli, 01/12/2017;
- ritenuto, infatti, che sia *"ravvisabile il pericolo nel ritardo, che giustifica la concessione del richiesto provvedimento d'urgenza, nel fatto che, pur essendosi in presenza di posizioni a*



contenuto patrimoniale, il pregiudizio paventato non è compiutamente risarcibile per equivalente, anche a causa dello scarto temporale tra il momento della lesione e il momento della tutela” (Trib. Firenze, 17/08/2009), principio perfettamente applicabile nella fattispecie in esame alla luce di quanto precede;

- rilevato, infatti, che *“a seguito di una segnalazione illegittima, il periculum in mora è in re ipsa, di talché si potrebbe anche non provarlo specificamente, atteso che una ingiusta segnalazione produce di per sé un danno al soggetto segnalato, consistente nell'impossibilità di accesso al credito, ed i suoi effetti risultano addirittura permanenti, dovendosi ritenere fatto notorio che una tale segnalazione si riflette in termini latamente negativi sul merito creditizio imprenditoriale, determinando una sorta di reazione negativa a catena del ceto bancario, sì che l'iniziativa di un istituto di credito non può passare inosservata agli altri che, da quel momento in avanti, sono indotti a ritenere che un ulteriore affidamento e la mancata richiesta di rientro determini un rischio neppure giustificabile rispetto ai vertici aziendali”* (cfr. Tribunale di Milano, 16.6.2015; Tribunale di Cuneo, ord. del 4.4.2017);
- ritenuto, poi, che il lasso di tempo fra segnalazione (2012) e ricorso (2019) non sia di per sé ostativo al riscontro del *periculum* posto che una segnalazione a sofferenza potrebbe essere nell'immediato priva di effetti pregiudizievoli per il segnalato, ma in seguito manifestare la propria dannosità (si ricordi al riguardo che il ricorrente venne segnalato quale consumatore e che solo successivamente ebbe a costituire una piccola società di capitali), mentre l'illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi costituisce di per sé un comportamento permanente pregiudizievole per l'attività economica e la reputazione commerciale di chi la subisce (cfr. Cass. 12626/2010), ragion per cui deve essere affermata l'esistenza del *periculum*;
- ritenuto poi, quanto al *fumus*, che non vi sia in atti la prova della preventiva informazione da parte della Banca circa la futura segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia ed al Crif;
- rilevato, infatti, che il doc. n. 7 di parte convenuta costituisce una comunicazione successiva alla segnalazione (e peraltro ha ad oggetto solamente la segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e non quella presso il Crif);
- rilevato, invece, che dalla email del 17.04.2012 inviata alla Banca dal ricorrente non emerga la prova ragionevole della preventiva comunicazione della futura segnalazione in quanto: 1) la email proviene dal cliente e non dalla Banca; 2) il cliente propone alla Banca una possibile soluzione transattiva che prevede il pagamento di una somma a saldo e stralcio, con conseguente impegno della Banca, tra l'altro, a provvedere alla *“cancellazione di eventuali*



- segnalazioni a qualsiasi banca dati-centrali rischi (banca d'italia, crif, experian etc e quant'altro)";*
- che, quindi, ad avviso del giudice il riferimento da parte del ricorrente a delle eventuali segnalazioni alle centrali rischi non necessariamente deve essere collegato ad una preventiva comunicazione in tal senso da parte della Banca, posto che il tono ipotetico utilizzato unitamente al contesto transattivo potrebbe anche giustificare altre interpretazioni (ovvero una proposta proveniente esclusivamente dal cliente, in assenza cioè di un previo avviso da parte della Banca);
 - che tale opzione, del resto, pare ragionevolmente confermata dal fatto che la email del ricorrente è stata inviata in risposta ad una email della Banca del 04.04.2012 non prodotta in causa dalla Banca, ma dallo stesso ricorrente all'udienza di discussione, email dalla cui lettura emerge tuttavia la semplice richiesta da parte della Banca di ricevere nuovamente una proposta transattiva da parte del cliente, senza alcuna menzione di possibili segnalazioni a sofferenza;
 - che, dunque, dalla email della Banca e dalla risposta del cliente non emerge la prova di alcuna preventiva comunicazione al cliente delle future segnalazioni;
 - che, quindi, deve affermarsi l'assenza di prova della preventiva comunicazione da parte della Banca;
 - che al riguardo deve allora essere ricordato che l'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia (applicabile al Crif) dispone che *"Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente segnalazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie"*, mentre l'art. 125, comma 3, del Tub (applicabile anche alla Centrale Rischi della Banca d'Italia) prevede che *"I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma"*; infine la Circolare 139/1991 della Banca d'Italia (come aggiornata il 29/04/2011), prescrive che *"gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza."*
 - che va quindi ritenuto che presupposto indefettibile per la validità della segnalazione al Crif o alla Centrale Rischi della Banca d'Italia è l'invio del preavviso imposto dalla normativa di riferimento (che non prevede eccezioni alla regola imposta), non condividendo il giudice l'opzione difensiva della Banca che ritiene sostanzialmente applicabile il principio di cui all'art. 21 octies, comma 2 della L. 7-8-1990 n. 241 ai sensi del quale *"il provvedimento amministrativo*



non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato", ragion per cui, secondo la convenuta, la ragionevole prova dell'inutilità del preavviso di segnalazione (in quanto la segnalazione era corretta dal punto di vista sostanziale) renderebbe priva di rilevanza l'omissione dell'invio del preavviso;

- che, infatti, come già statuito dal Collegio di Coordinamento dell'Arbitro bancario (decisione n. 3089/2012, ma anche n. 3500/2012) *"non pare corretta la analogia tra un provvedimento amministrativo che è assistito da una presunzione di legittimità (cfr ex multis C. Stato, sez. VI, 10-09- 2009, n. 5455) ed un atto privato recettizio il quale produce i propri effetti solo quando è conforme alla fattispecie legale per esso prevista. In secondo luogo, e soprattutto, si deve considerare che l'inevitabile sbocco logico di tale iter conduce a negare non solo il carattere recettizio della comunicazione di preavviso di segnalazione, ma la necessità stessa che tale preavviso sia inviato, con conseguente contraddizione alla disciplina normativa di cui all'art. 4, comma 7, del Codice deontologico ed all'art. 125, comma 3, del t.u.b.. Simile esito non può essere approvato sia perché un organo che decide secondo diritto non può contraddire un testo normativo, sia perché un simile indirizzo costituirebbe un incoraggiamento rivolto agli intermediari ad omettere l'invio del preavviso. L'esperienza accumulata dall'ABF in pur breve tempo induce a ritenere che non siano pochi gli errori commessi dagli intermediari segnalanti e che rispetto a tale fenomeno l'obbligo di preavviso integra un importante strumento di contrasto. In gioco non è quindi soltanto l'interesse individuale del segnalando a tutelare la propria reputazione purgando la mora debendi, ma l'interesse generale al buon funzionamento del sistema di segnalazione dei rischi creditizi; interesse che viene evidentemente leso in tutti i casi di segnalazione errata o fuorviante"* (così anche recentemente Arbitro bancario, Collegio Napoli, n. 389/2017);
- che, dunque, l'invio del preavviso deve considerarsi requisito indefettibile per la validità della segnalazione a sofferenza, come del resto già statuito da questo Tribunale in una fattispecie del tutto analoga (Sezione prima, ordinanza cautelare 13.06.2016, RG 13379/2016), avendo il preavviso lo scopo di consentire al segnalando di interloquire con la Banca circa la legittimità della segnalazione ma anche quello di consentirgli un pagamento al fine di evitare la segnalazione (viste la gravità delle conseguenze connesse ad una segnalazione a sofferenza), oltre che lo scopo generale di tutelare la trasparenza e la correttezza delle banche dati creditizie;
- che così, del resto, si è pronunciata anche la giurisprudenza prevalente sia in relazione alla segnalazione al Crif sia in relazione alla segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia: si



- vedano al riguardo le seguenti pronunce tutte relative alla segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, ma i cui principi valgono anche per l'analoga normativa applicabile al Crif: Tribunale Brindisi, 15/05/2018, Tribunale Firenze sez. III, 20/06/2016, n. 304; Tribunale Asti, 24/06/2015; Tribunale Milano 2803/2013; Tribunale Roma 1669/13; Tribunale Napoli 2663/2013; Tribunale Salerno, 07/04/2015);
- che, dunque, incumbendo sulla Banca l'onere della prova che il preavviso della segnalazione sia antecedente alla segnalazione stessa (prova nel caso di specie insussistente alla luce di quanto precede), il ricorso non può che essere accolto, con assorbimento di ogni altra questione dedotta dalle parti (ed in particolare della sussistenza o meno di uno stato di insolvenza del ricorrente);
 - che, pertanto, deve essere accertato l'inadempimento della Banca rispetto all'obbligo del preventivo preavviso dell'imminente segnalazione al Crif ed alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, con correlata illegittimità delle segnalazioni stesse e conseguente ordine volto a procurarne la cancellazione;
 - che le spese di lite, così come liquidate in dispositivo ex Dm n. 55/2014, seguono la complessiva soccombenza di parte convenuta ex art. 91 c.p.c., venendo liquidate secondo i parametri dettati per il giudizio cautelare, secondo lo scaglione dichiarato dal ricorrente (valore di causa € 26.000,00), in conformità ai valori medi, ad eccezione del parametro relativo alla fase istruttoria per la quale nulla viene liquidato non essendo stata esperita la suddetta fase;

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino,

In composizione monocratica,

definitivamente pronunciando,

ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,

Accerta l'illegittimità delle segnalazioni oggetto di causa al Crif ed alla Centrale Rischi della Banca d'Italia per omesso preavviso.

Ordina a _____ di procurare l'immediata cancellazione delle segnalazioni predette.

Condanna

_____ alla rifusione delle spese di lite a favore di _____ spese che si liquidano in € 2.190,00 a titolo di compenso, oltre € 118,50 a titolo di esborsi, rimborso forfetario ex DM n. 55/2014, Iva e Cpa come per legge e successive occorrenze.

Con distrazione a favore dell'avv.to _____ che si è dichiarato antistatario. Così deciso in Torino il 25.06.2019.

Il Giudice

Luca Martinat

